

La relation de François Albizzi sur la condamnation de cinq propositions de Jansénius

(suite) *)

Mémorial d'Albizzi adressé au pape Innocent X

le 19 mai 1653 ¹⁾

L'original se trouve aux archives du Saint-Office. Le P. Rapin, qui eut accès à ce sanctuaire vers 1667, et qui tira de larges extraits de la *Relation* d'Albizzi, ne mentionne pourtant pas le *Mémorial*. Le cardinal Tamburini, au contraire, le fit transcrire, et sa copie fut insérée dans le volume de ses extraits et notes conservé à la Bibliotheca angelica, ms. 1106, f° 230r-247v. C'est cette copie que nous reproduisons ici. Cependant, le document se retrouve ailleurs; tout d'abord dans Chigi, ms. B.VI.103, f° 251-289, où il y a des retouches de la main d'Albizzi; dans Fondo Favoriti-Casoni des archives du Vatican, dans la Nunziatura di Francia, Supplément, t. XXXII. n° 4 et 5; dans Bibl. Casanatense, ms. 2676.

Beatissimo Padre,

[f° 230r] Più di ottanta vescovi di Francia, per mezzo di lettere e della viva voce di tre dottori della Facoltà di teologia della Sorbona, hanno rappresentato alla Santità Vostra che, da dieci anni in qua, viene agitato e commosso quel regno da' pravissimi moti e contese per rispetto del libro postumo e della dottrina di Cornelio Jansenio, già vescovo di Ipri, et ancorchè questi moti e queste contese dovevano restar sedate, ora per l'autorità del Sagro Concilio di Trento, ora in vigor della bolla [*In eminenti*] pubblicata da Urbano VIII contra i dogmi del medesimo Giansenio, e colla quale confermò i decreti di Pio V et di Gregorio XIII che condannavano le opinioni di Michel Vayo [Baio], e finalmente per tanti brevi scritti dalla Santità Vostra ²⁾, in

*) *Augustiniana*, XXI (1971), 218-266.

¹⁾ La date est mentionnée par Albizzi dans sa *Relation*; cfr. supra.

²⁾ Voir ces brefs (des mois de février et de mars 1645) dans CEYSSSENS, *La première bulle*, t. I, passim.

ogni modo, non essendo stata applicata a ciascheduna proposizione una certa nota et indubitata censura, era rimasto pur anche luogo alle cavillazioni e a sutterfugij; speravano che a queste ancora si dovesse chiuder la strada, quando la Santità Vostra (umilmente da essi supplicata) si compiaccea di definire chiara- et distintamente ciò che s'abbia da credere e da tenere in questa materia.

Ma perchè sopra alcune particolari proposizioni ardeva più fieramente la pugna, e era più pericolosa la disputa, supplicavano la Santità Vostra a volere con matura consideratione proferire sopra ciascheduna di esse una certa et indubitata sentenza.

Le proposizioni sone le seguenti. Prima: *Aliqua Dei praecepta* (qui si pongono tutte le cinque proposizioni *per extensum*)³⁾.

Soggiungevano nelle medesime lettere avere la Santità Vostra sperimentato quanto sia stata valevole l'autorità di questa Santa Sede nell'abbattere e profligare l'errore [f° 230v] del doppio capo della Chiesa, perciocchè in un subito s'è la tempesta sedata et i venti et il mare anno ubbedito; pregavano perciò che sopra il senso di queste proposizioni, con lo splendore di una chiara sentenza, a cui anco lo stesso Giansenio, vicino a morte, soggettò l'opera sua⁴⁾, la Santità Vostra dilegui ogni nebbia, componga gli animi fluttuanti, vieti le contese e restituisca alla Chiesa la tranquillità e la pace.

Nello stesso tempo che furono presentate queste lettere, altri dieci vescovi di Francia scrissero alla Santità Vostra esser pervenuto alla loro notizia che alcuni loro colleghi avevano supplicato Vostra Santità a voler proferire una certa et indubitata sentenza sopra alcune proposizioni, delle quali, gli anni addietro, era stata gravamente commossa, senza alcun frutto, la scuola di Parigi; né poteva cadere altrimenti, perciocchè, essendo elle state di propria volontà finte et a voci ambigue composte, altro non potevano partorire che discordie e risse, come suol avvenire nelle interpretazioni delle materie equivoche; non anno perciò in questa parte potuto approvare il senso de' loro fratelli; avvenga che oltre l'essere la materia della divina grazia e della predestinazione molto difficile, che suole con gran veemenza agitarsi fra gli ingegni, e per altre cause particolari, non par loro sicuro il definire nella congiuntura de' tempi che corrono sì gran lite, se pure non si istituisce un solenne giudizio alla norma de' tempi passati, e chiamate ambedue le parti, come fu fatto da Clemente VIII et da Paolo V, da' suoi fonti e dal suo principio si ventilasse tutta la materia, consiglio che non par che si approvi da' loro colleghi; se verra fatto altrimenti, la parte che resterà condannata, avrà occasione di richiamarsi, con dire di non

³⁾ La parenthèse est du copiste qui ne s'est pas donné la peine de transcrire le libellé des cinq propositions.

⁴⁾ Jansénius soumit son livre au jugement du pape non seulement au début et à la fin de son *Augustinus*, mais également dans son testament « spirituel »; cf. [C. CALLEWAERT et Q. NOLS], *Jansénius, évêque d'Ypres. Ses derniers moments. Sa soumission au S. Siège*, Louvain, 1893, passim.

essere stata udita, ma calunniosamente [f° 231r] condannata e forse asserirà non essere stata questa causa portata alla Santità Vostra come conveniva; cioè a dire, precedendo un consesso sinodale secondo l'antico costume, e comproverà questa sua querela colli esempi della sinodo Alessandrina contro Ario, della Constantinopolitana contro Eutiche, della Cartaginese e Milevitana contro Pelagio, e nella materia presente della Valentina e Lingoniense ⁵⁾, e di molte altre contra altri eretici.

E veramente, se queste proposizioni s'anno da revocare all'esame et al giudizio, l'ordine legittimo del giudizio di tutta la Chiesa, e particolarmente la consuetudine di Francia richiedono che avanti ogni altra cosa da' prelati francesi si considerino le maggiori e più difficili questioni che in quel regno sono nate, si veda se queste proposizioni, delle quali si dolgono appresso la Santità Vostra, siano state finte di proprio arbitrio per commuovere la invidia, et eccitare i tumulti, in quali libri, in quali autori et in quel senso siano state proferite, si sentano le parti litiganti, si vedano molte opere stampate in Francia sopra le medesime proposizioni, se separino i sensi veri dai falsi et dagli ambigui, si sappia ciò che s'è fatto nel regno dopo che si sono svegliate le contese, si portino alla notizia della Santità Vostra tutti gli atti e decreti fatti in questa causa che concerne la fede, acciochè, con tale autorità, si confermi la giusta sentenza che si avrà da promulgare. Ma non precedendo in essa si fatto giudizio et esame, con quali arti appresso la Santità Vostra si può opprimere la verità? Con quali calunnie si può battere la riputazione de' prelati et de' dottori? Con quali insidie può essere la Santità Vostra in questo negozio di fede convenuta?

Coloro, in grazia de' quali da' loro fratelli è stato scritto alla Santità, pertinacemente affermano tener dalla loro [f° 231v] la maggior parte de' scolastici moderni, e la dottrina da essi seguita esser conforme alla bontà divina et alla ragione et equità naturale; ma gli altri, i quali in tutto e per tutto si fondano su la dottrina di S. Agostino, apertamente si vantano non aver luogo in questa materia alcuna composizione per esser di già stata terminata la lite e finito il negozio dagli antichi Concilij e da' Romani pontefici; certissima la sentenza, palesi et aperti i decreti, massimamente del Concilio Tridentino e dell'Arausicano, la dottrina de' quali è stata composta dalle voci e sentenze medesime di Agostino, di modochè non solamente non anno da temere il giudizio di Vostra Santità, ma sommamente da desiderarlo.

Sperare perciò che la Santità Vostra, governata dagli afflatti dello Spirito Sancto, che si degna di reggerla nelle consulte ed esaudirla

⁵⁾ Le concile de Valence, tenu en 855, s'occupa beaucoup de la prédestination et de la grâce; voir les principaux textes dans DENZIGNER-SCHÖNMETZER, *Enchiridion*, p. 208-211. Le concile de Langres, de l'année 859 revint sur le concile de Valence. Cfr *ibid.*, p. 208.

nelle orazioni, non abbia da discostarsi pure un punto dalla sentenza de' Padri, affinchè l'autorità della Sede apostolica Romana (il che Dio non permetta) non resti sprezzata dagli eretici, che co' detti e co' fatti continuamente l'insidiano. Ma siccome confidano che ciò non abbia giammai da succedere, così sperano che nel presente affare la Santità Vostra, calcando le vestigia de' suoi predecessori, abbia da considerare tutta la materia, udir le parti fra di loro discrepanti e rimuovere ogni semenza di contese.

Resti adunque la Santità Vostra contenta di soffrire e di sostenere anco per un poco di tempo una gravissima lite, la quale senza pregiudizio della verità cattolica agitata per molti secoli e durata sin'ora, ovvero colla solennità del giudizio trattarla, affinchè la repubblica christiana raccomandata da Dio alla Santità Vostra non riceva alcun danno.

Il contenuto di queste lettere fu colla viva voce rappresentato [f° 232r] da quattro altri dottori della Facoltà teologica della Sorbona ⁶⁾.

Veggendo adunque la Santità Vostra la gravità di questo affare e che le turbolenze di Francia, non solamente in Fiandra, onde avean ricevuto i loro natali, ma nelle altre parti del cristianesimo poteano inoltrarsi, ebbe per bene di deputare sopra di esso una congregazione de' cardinali. Questi furono: Roma, Spada, Ginetti et Cecchini. A' quali poscia furono aggiunti prima Chigi, dopo Pamphilio.

In questa congregazione, tenuta in casa del cardinal Roma, furono lette e riconosciute le lettere degli uni e degli altri vescovi di Francia, considerate le proposizioni delle quali si richiedeva il giudizio e la censura, e maturamente discusso in qual guisa si doveva maneggiare il negozio; fu risoluto di seguitare il solito costume della Sedia apostolica, cioè di consegnare le proposizioni ai qualificatori della Congregazione del S. Ufficio, affinchè, da essi vedute e con molto studio esaminate, ciascheduno di loro sopra ciascheduna di esse proferisse il suo voto et in voce et in iscritto; di far intendere ai dottori Francesi dell'uno e dell'altro partito, che sopra le medesime proposizioni informassero i cardinali della congregazione, e dicessero ciò che volevano, o separatamente, o pur mentre eglino erano insieme adunati; che sarebbero stati dalle Eminenze loro nell'uno e nell'altro modo benignamente uditi; e lasciassero in mano delle medesime quelle scritture che stimassero a proposito per la loro intenzione.

Approvate queste risoluzioni dalla Santità Vostra, furono chiamati Fr. Vincenzo Candido dell'Ordine de' Predicatori e Maestro del S. Palazzo, Fr. Filippo Visconti, generale dell'ordine Agostiniano, Fra Vincenzo [f° 232v] Preti, Domenicano, commissario del S. Ufficio; l'abate Don Ilarione Rancati, dell'ordine Cisterciense; il P. Raffaele Aversa, de' Cherici minori; Fra Modesto da Ferrara, procuratore generale dell'ordine de' Minori conventuali; Fra Domenico Campanella,

⁶⁾ Il s'agit des députés jansénistes; cf. supra.

Carmelitano; Fra Luca Vadingo, Minore osservante riformato; il P. Agostino Ubaldini, della congregazione de' Somaschi; Frat' Angelo-Maria da Cremona, già procuratore generale dell'ordine de' Servi; il P. Tomaso Imbene, de' Chierici Regolari; Fra Mario-Antonio da Carpineto, procuratore generale de' Padri Cappuccini; il P. Sforza Pallavicino, della Compagnia di Gesù. Et a ciascheduno di loro fu consegnata la prima proposizione e successivamente tutte le altre.

Indi dal cardinal Roma fatti chiamare i dottori del partito de' dieci vescovi di Francia, alla presenza di Mons. Albizzi, deputato segretario di detta congregazione, sotto li 11 del mese di Luglio dell'anno 1652, Sua Eminenza partecipò loro le risoluzioni di Vostra Santità, la congregazione deputata et i nomi de' cardinali che in essa dovevano intervenire; [e dissi loro] ⁷⁾ si preparassero perciò a dire ciò che volevano sopra le cinque proposizioni, et in voce e per scrittura informassero i sopranominati cardinali, o separatamente, o radunati in congregazione.

Resero essi umilissime grazie alla Santità Vostra et al cardinal Roma, et uno di loro ⁸⁾ disse non aver potuto ricevere nuova più grata per la speranza che avevano di mostrar chiaramente esser le dette proposizioni la pura e schietta dottrina di S. Agostino, tanto sempre stimata da Santa Chiesa. Le medesime notizie furon date dalla stesso cardinal Roma agli altri dottori francesi del partito degli 86 vescovi di Francia, i quali si mostrorno pronti a far le loro informazioni. Questi adunque informorno separatamente i cardinali [f^o 253r] della congregazione e dopoi anco in piena congregazione furon sentiti. Ma quelli, nello spazio di 35 giorni, o da niuno, o da pochi di essi de' medesimi cardinali si lasciorno vedere, onde la congregazione prese partito che di nuovo dal cardinal Roma fossero chiamati et alla presenza de' testimoni, fosse loro fatto sapere da parte di Vostra Santità che nel termine di alteri 15 giorni informassero i cardinali della congregazione, altrimenti, passato il detto termine, avrebbe la Santità Vostra presa quella risoluzione che dallo Spirito Santo le fosse stata dettata.

Eseguì il cardinal Roma, e questa nuova intimazione fu loro fatto il giorno 16 del mese di Agosto susseguente, alla presenza del segretario della congregazione et di due familiari del cardinal Roma. Nemmeno nel detto termine dissero cosa alcuna, presentarono bensì ai cardinali alcune scritture che sono state partecipate ai qualificatori, e fecero istanza d'essere uditi in contraddittorio con quelle dell'altro partito, e fossero *hinc inde* comunicate le scritture che si fossero date, ma questi contraddittori e questa comunicazione di scritture non servendo ad altro che ad accender l'ira et indurar gli animi, non furono dalla Santità

⁷⁾ Les mots entre parenthèse ont été ajouté dans le ms. Chigi.

⁸⁾ Il s'agit de Noël Lalane, abbé de Valeroissant; cfr SAINT-AMOUR, *Journal*, p. 256.

Vostra stimata a proposito, massimamente che quando si tratta di censurare proposizioni e di stabilire dogmi, e non di pura questione teologica, non è costume della Sede apostolica di concedere simili contraddittori.

Morto fratanto il cardinal Roma, nel pallazzo del Signor Cardinal Spada si cominciorno il giorno 24 di settembre del medesimo anno 1652 le congregazioni coll'intervento de' cardinali Spada, Ginetti, Cecchini, Pamfilio e Chiggi, del segretario et de' qualificatori di sopra nominati. Ma perchè il P. Abate Ilarione et il P. Agostino Ubaldini si dichiaronno di non volere [f^o 233v] intervenirvi, furono surrogati in lor luogo Fr. Celestino Bruno da Veneza, agostiniano, e Fr Giovanni Agostino dalla Natività, romano, carmelitano scalzo.

Nella prima congregazione sudetta si propose, se le dette cinque proposizioni si doveano qualificare in abstracto o pure secondo il senso col quale l'avea proferite Cornelio Jansenio; e dopo matura discussione, fu risoluto che si qualificassero in abstracto e semplicemente, come erano state proposte, ma se alcuno de' qualificatori si volesse restringere al senso di Jansenio, lo potesse fare.

Si cominciò poi nella seconda congregazione, tenuta il giorno primo di ottobre seguente, a qualificare la prima proposizione, et in altre 22 congregazioni, che terminorno il giorno 20 di Gennaro del presente anno 1653, si diede fine alle qualificazioni di ciascheduna delle sudette cinque proposizioni. Ma perchè tutti i qualificatori, trattone il P. Candido, maestro del Sagro Palazzo, il general degli Agostiniani, et il commissario de S. Officio, qualificarono le dette proposizioni secondo il senso inteso da Jansenio, la congregazione ordinò a quei tre Padri, che regolassero la loro censura e qualificazione secondo la mente del medesimo Jansenio.

Le censure e qualificazioni, date dai sudetti 11 (13) [sic] qualificatori alle sudette cinque proposizioni, sono state consegnate alla Santità Vostra, et i voti per disteso sono nelle mani del segretario della congregazione.

E quantunque la Santità Vostra con queste sole diligenze avesse potuto pigliare quella risoluzione che le dettava lo Spirito Santo, tuttavia per mostrare al mondo che Vostra Santità à proceduto, in affare tanto grave, con ogni sorte di applicazione e di maturità, e non à tralasciato alcun mezzo per investigare la verità, s'è Vostra Santità medesima rivolta a Dio colle orazioni, e à dato ordine che in tutte le [f^o 234r] chiese di Roma si facciano particolari e continove [orazioni] affinche si degni lo Spirito Santo di assistere alle consulte et orazioni della Santità Vostra, et à voluto udire colle proprie orecchie i voti de' medesimi qualificatori.

Radunati perciò avanti la Santità Vostra, il giorno 10 di Marzo del anno corrente 1653, li Signori Cardinali Spada, Ginetti, Pamfilio e Chiggi, (essendo ritenuto in casa propria il cardinal Cecchino dalle sue solite infermità) ⁹⁾, il segretario e i qualificatori, la Santità Vostra si

⁹⁾ Nous avons mentionné plus haut la raison réelle de l'absence de ce cardinal.

compiacque di dir loro, di avere inteso con quanto studio e diligenza avessero qualificato le cinque proposizioni propostele, aver avuto di mano in mano distinta relazione, dai cardinali Pamfilio e Chiggi e dal segretario, della serie delle congregazioni tenute; aver veduto con propri occhi e considerate le qualificazioni di ciascheduno di essi ad ognuna delle dette proposizioni; voler in ogni modo di nuovo udirle dalla loro viva voce con quel di più che a ciascheduno di loro piacerà di soggiugnere per maggior chiarezza e dilucidazione della materia, affinché, usate queste nuove diligenze e coll'aiuto delle orazioni che si faceano, si potesse da Vostra Santità venire a quelle risoluzioni, che fossero stimulate di servizio di Sua divina Maestà, della sua Chiesa e di profito della cattolica religione.

Si cominciò poi in detta congregazione a qualificar di nuovo la prima proposizione, et in altre nove seguenti, terminate il giorno 7^o di Aprile, nelle quali tutte la Santità Vostra, con indicibile pazienza e somma attenzione, udì ciascheduno de' qualificatori sopra ciascheduna proposizione. Fu dato fine alle dette qualificazioni, né queste nuove qualificazioni sono state differenti ¹⁰⁾ da quelli che essi diedero nelle congregazioni tenute nel palazzo del Signor Cardinal Spada [f. 234v].

Ma sebbene quasi tutti i qualificatori anno concluso essere le dette cinque proposizioni dottrina del Jansenio et averle egli dette nel suo *Agostino*, o esplicitamente, o implicitamente, tuttavia perchè i dieci vescovi di Francia nella lor' lettera asseriscono esser elle state finte et inventate dall'altrui capriccio, ò stimato di dover: primo, dimostrare alla Santità Vostra che veramente sono tutte cinque espresse nell'*Agostino* del Jansenio, o si cavano dalla sua dottrina; secondo, in qual senso siano state dettate da lui; terzo, quali siano le censure applicate da gravi autori alle dette proposizioni; quarto, se egli sia conveniente di venire alla definizione richiesta dalli 86 vescovi di Francia; quinto, qual modo s'abbia da tenere quando la Santità Vostra risolva venire a detta definizione.

E quanto al primo punto, la prima proposizione: *Aliqua Dei praecepta* etc., chiaramente si legge colle stesse parole nell'*Agostino* del Jansenio nel tom. 3. lib. 3 *de gratia Salvatoris*, [cap. 13], col. 9 verso *Haec igitur* etc.: « Haec igitur omnia, dice egli, plenissime planissimeque demonstrant, nihil esse in S. Augustini doctrina certius et fundatius, quam esse praecepta quaedam quae hominibus non tantum infidelibus, excoecatis et obduratis, sed fidelibus quoque et iustis, volentibus, conantibus, secundum praesentes quas habent vires sunt impossibilia, deesse quoque gratiam qua possibilia fiant » [III, 334] ¹¹⁾. Né si dica che Jansenio recita semplicemente la sentenza di S. Agostino mentre dice *nihil esse in doctrina Augustini certius* etc., perciocchè avendo egli nel capo 1, 2, 3, 4, e 5, e negli altri sequenti del lib. 3

¹⁰⁾ Le ms. Chigi a l'addition *molto* (*molto differenti*).

¹¹⁾ Pour les citations de l'*Augustinus*, nous donnons les références de l'édition de Louvain, 1640.

de gratia Salvatoris voluto provare che all'huomo giusto qualunque volta trasgredisce i precetti divini, Dio benedetto [f° 235r] nega non solamente la grazia necessaria e sufficiente per osservarli, ma di più l'aiuto col quale possi ricevere la grazia di osservarli, cioè l'aiuto di orare e di supplicare per impetrare da Dio la sudetta grazia. In prova di questa sua opinione adduce molti luoghi tratti dalle opere di S. Agostino e per maggiormente autenticarla, protesta che non è cosa più certa nella dottrina di S. Agostino che la verità di questa sua proposizione; onde resta chiaro che Jansenio non apporta *recitative* l'opinione e dottrina di S. Agostino, ma vuol dar forza ed autorità alla sua opinione colla dottrina del Santo.

Dai difensori del Jansenio non si nega esser questa una delle sue proposizioni, anzi apertamente si confessa quasi in tutti gli opuscoli stampati et in Fiandra ed in Francia, e sparsi per Roma da M^r de Saint-Amour, ma particolarmente nel libretto intitolato *Examen libelli cui titulus est: Propositiones excerptae ex Augustino R^mi Cornelii Jansenii, episcopi Iprensis, quae in specimen exhibentur Suae Sanctitati, Lovanii*, etc.⁽¹²⁾, nel quale, dopo avere l'autore anonimo riferita la detta prima proposizione soggiugne: « Sic est, hoc dicit Jansenius, sed tanta mole evidentissimorum [testimoniorum]⁽¹³⁾ S. Augustini id firmat, ut vecors ac impudens sit, qui Sanctissimum Patrem [Augustinum] idem sentire negare ausit ».

La seconda proposizione: *Interiori gratia* etc. chiaramente si cava dalla dottrina di Giansenio in varij luoghi della detta sua opera, cioè nel tom. 3. *De gratia Salvatoris* (lib. 2), nel capo 14 e 22, ma particolarmente nel cap. 24, *paulo post principium*, in quelle parole: « Sed prorsus talem esse (id est gratiam medicinalem Christi) quae simul ac pulsat fores, rumpit ostia, repugnantemque domat voluntatem, tollit omnem resistantiam, rapit eam secum [f° 235v] et ex invita volentem ac [se] determinantem ineffabili suavitate ac potestate facit » [III, 194]. Il che va esplicando ne' capitoli 26 e 27 del medesimo libro e nel libro 3, cap. 1, 2, 3.

I fautori del Jansenio non negano esser questa sua proposizione, cercano bene di difenderlo con dire che egli parla della grazia efficace, e con questo ridur la proposizione a senso catholico, essendo cosa certa che, sebbene alla grazia efficace si può resistere, non si resisterà tuttavia giamai, e ciò si vede dal libro sparso in Roma da M^r de Saint-Amour, il cui titolo è *De la grâce victorieuse de Jésus-Christ* etc.⁽¹⁴⁾, stampato in Parigi 1651, nel titolo *seconde vérité*, pag. 22 usque ad 28.

La terza proposizione: *Ad merendum, ad demerendum* etc. diffusamente è insegnata e difesa da Jansenio nel tom. 3, lib. 6, *de Gratia Salvatoris*, cap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e nel libro 7, cap. 3 e 4, e negli altri che siegono.

¹²⁾ Voir WILLAERT, *Bibliotheca*, n° 2394.

¹³⁾ L'addition est donnée dans le ms. Chigi.

¹⁴⁾ Voir WILLAERT, *Bibliotheca*, n° 2646. Le livre est attribué à Noël de Lalane.

Nel titolo del cap. 6 del sudetto libro 6, dice queste parole : « duplex necessitas ex Augustino coactionis et simplex seu voluntaria ; illa non haec repugnat libertati » [III, 628], e poco dopo in principio del detto capitolo : « duplex autem in doctrina eius (id est S. Augustini) necessitas reperitur ; una quae operatur effectum suum etsi nolis [seu] quantuncumque renitaris, altera qua simpliciter necesse est aliquid fieri sine renisu voluntatis. Prima illa necessitas qua fit aliquid etsi nolis, semper apud Augustinum opponitur voluntati. Impossibile est enim ut id quod fit voluntate nostra, fiat nobis etiam nolentibus ; et e contrario, ut id quod fit necessitate seu nobis nolentibus, fiat nostra voluntate » [II, 628].

E più abbasso nel verso *Doctrina* dice : « doctrina igitur Augustini est, necessitatem illam primam, prout etiam naturam [f° 236r] sic explicatam complectitur (nec aliud est respectu voluntatis, quam quaedam vis aut violentia aut coactio qua operatur id quod potest, etiam nolente voluntate) capitaliter repugnare libertati eamque funditus perimere, non autem illam necessitatem quae est simul voluntaria, qua scilicet simpliciter necesse est aliquid fieri non repugnante, sed immutabiliter volente voluntate. Mira videbitur scholasticis ista doctrina et tamen in Augustini principiis est indubitata » [III, 632].

Ora siccome questa proposizione è chiaramente espressa et insegnata dal Jansenio come dottrina di S. Agostino, così da' suoi fautori è con ogni studio difesa, come si vede dai trattati usciti alle stampe sotto nome di Vincenzo Lenis, ma veramente di Enrico Caleno¹⁵), antesig-nano fra i giansenisti, perciocchè tutta l'opera dell'*Agostino* del Jansenio consiste in due punti, cioè nel negar la grazia sufficiente, come si vedrà più abbasso, e nel sostenere che basti esser l'arbitrio dell'huomo libero dalla violenza e non dalla necessità di operare. E sebben pare che, in alcuni luoghi di sopra citati, confessi Jansenio esser necessaria al libero arbitrio de'viatori l'indifferenza di poter operar bene e operar male, supposti i necessarij requisiti all'operare, in ogni modo non è costante in se medesimo, e si riduce astretto dalla verità alla distinzione del senso diviso e del composto, ma non già nella maniera che si adduce dai Padri Tomisti, anzi nega l'indifferenza nel modo che viene insegnata da tutti i scolastici.

La quarta proposizione : *Semipelagiani admittebant etc.* à due parti. La prima consiste in che : i semipelagiani volevano esser necessaria la grazia preveniente interiore ad ogni atto, et anco al principio della fede ; e questa parte espressamente è detta da Jansenio nel lib. 8 *de haeresi pelagianorum* [f° 236v], nel titolo del cap. 6, ove sone queste parole : « tertia gratia generalis Massiliensium est actualis, interna et sufficiens ad credendum, non operandum » [I, 435] et nel corpo del sesto cap., al verso *Itaque* dice : « Itaque, Massiliensium opinionibus

¹⁵) Voir WILLAERT, *Bibliotheca*, nos 2461, 2495, 2537, 2745. Ces livres sont attribués non pas à Henri Calenus, mais à Libert Froidmont, professeur à Louvain.

et Augustini doctrina quam diligentissime ponderata, certum et indubitatum esse debere sentio, quod Massilienses praeter praedicationem et naturam, veram etiam et internam et actualem gratiam ac ipsam etiam fidem quam humanae libertatis et voluntatis adscribunt viribus, necessariam esse fateantur » [I, 456-457]. E questa parte va Jansenio diffusamente provando nel cap. 7 et 8 del medesimo libro.

La seconda parte della proposizione consiste nel chiamarsi da Jansenio eretici i semipelagiani, perchè voleano esser la grazia interiore di tal natura a cui l'umana volontà potesse resistere o obediare. E questa parte è pur anco espressamente detta da Jansenio nel lib. 3 *de gratia Salvatoris*, cap. 1, verso 3, con queste parole: « Tertio, quia est adiutorium quod Massilienses ad credendum necessarium esse atque ita sufficere statuebant, ut cum eo posset homo credere, si vellet, qui tamen tamquam heretici proscripti sunt, non aliam sane ob causam, nisi quia tale auxilium homini sufficere putarent, adeoque nullum aliud adiutorium ad credendum actu ex parte Dei esse necessarium » [III, 252].

Né li fautori del Jansenio negano esser sua questa proposizione; dicono bene che deve esplicarsi in buon senso, cioè che i semipelagiani erano eretici in concedere una grazia interiore regolata e soggetta al libero arbitrio et avere errato per non aver conosciuto la necessità della grazia efficace, come appare dal libro intitolato *La grâce victorieuse*, di sopra citato, pag. 51 [fo 237r].

La quinta proposizione *Semipelagianorum error est Christum pro omnibus*, etc., è detta espressamente da Jansenio nel tom. 1, lib. 8, *de haeresi pelagianorum*, cap 3, verso *ex quibus* ove: « ex quibus manifestum est omnibus omnino semipelagianis duo ista communia fuisse dogmata, veluti cardines totius erroris: quod Deus generali proposito, quantum in se est, vellet omnes omnino homines salvos fieri et quod consequenter in omnes omnino gratiam suam indifferenti quadam bonitate profunderet, qua possent, si vellent, ad salutem salutisque remedia omnibus proposita venire » [I, 450].

E più chiaramente nel lib. 3 *de Gratia Salvatoris*, cap. 20, verso *quae sane*: « Quae sane (dice egli), cum in Augustini doctrina perspicua certaue sint, nullo modo principiis eius consentaneum est, ut Christus Dominus, vel pro infidelium in infidelitate morientium, vel pro iustorum non perseverantium aeterna salute mortuus esse, sanguinem fudisse, semetipsum redemptorem dedisse, Patrem orasse sentiatur. Scivit ¹⁶⁾ enim quo quisque iam ab aeterno praedestinatus erat, scivit hoc decretum neque ullius pretii oblatione mutandum esse, nec seipsum velle mutare. Ex quo factum est, ut iuxta S. Doctorem, non magis Patrem pro aeterna liberatione ipsorum quam pro diaboli deprecatus fuerit. Sed si quid pro illis rogavit Patrem, pro temporalibus quibusdam iustitiae effectibus rogavit, et pro iisdem obtinendis obtulit pretium fuditque sanguinem suum. Cuiusmodi oratio et oblatio, quia valde diminuta est,

¹⁶⁾ Le copiste a écrit fautivement: *Sicut*.

parumque reprobis, multum vero praedestinatis prodest, ut infra declarandum est, hinc fluxit, ut passim in scriptis suis Augustinus oblationem sanguinis et mortis et orationum Christi fere ad solos electos restringere soleat. Quemadmodum iam abunde declaravimus. Hinc etiam fluxit [id] de quo supra iam fusius disseruimus, quod nunquam locum illum Apostolicum [f^o 237v] *Deus vult omnes homines salvos fieri*, ad omnes omino homines extendi passus fuerit, sed semper ita (quamvis per diversas interpretationes) intelligendum esse contenderit, ut in solis praedestinatis effectum suum voluntas illa sortiretur. Quod quidem tanta docuit securitate atque vehementia, ut qui locum de omnibus omnino hominibus exponerent generaliter dicat *non intelligere omino qua locutione* [Epist. 107] hoc ab Apostolo dictum fuerit; sicut ergo non voluit voluntatem Dei ad salutem omnium omnino hominum extendi, sed illorum dumtaxat qui ex omni gente et lingua, ex omni hominum genere praedestinati sunt, ita nec voluit effectus istius voluntatis, hoc est, mortem, sanguinem, [redemptionem], propitiationem, orationem Christi ad omnes homines dilatari, sed vel ad solos illos qui praedestinati sunt, quatenus pro aeterna et totali eorum salute offeruntur; vel certe aliquatenus quoque ad illos qui ratione temporalis fidei aut charitatis, effectus aliquos redemptionis et propitiationis assequuntur. Nam illa extensio tam vaga modernorum scriptorum non alio ex capite quam ex ista generali et indifferenti voluntate Dei erga salutem omnium, et ex illa sufficientis gratiae omnibus conferendae praeparatione fluxit, quorum utrumque Augustinus, Prosper, Fulgentius et antiqua Ecclesia velut machinam a semipelagianis introductam repudiavit, eo quod non alia ex causa excogitata esset, quam ut Deo erga quoslibet indifferenter se gerente et arbitrio, velut in innocentiae statu, per sufficientissimam gratiam ad aequilibrium redacto, tota discretio hominum, ultimo ex hominibus, hoc est, ut olim Prosper dixit *ex fonte volendi peteretur* » [III, 390-391].

Essendosi adunque manifestamente provato che le [f^o 238r] sudette cinque proposizioni sono la stessa dottrina di Jansenio, passerò al secondo punto, cioè in qual senso egli l'abbia proferite et insegnate.

Dico che tutta l'intenzione di questo autore, non solamente in queste cinque proposizioni, ma in tutta la sua opera è stata di negare la grazia sufficiente, il che non solamente si vede dalle parole del sudetto cap. 21 di sopra registrate, ma più chiaramente si scuopre dal titolo del primo capo del lib. 3 *de gratia Christi Salvatoris*, in quelle parole: « tangitur natura auxilii sufficientis et ostenditur nullum dari post lapsum quin simul efficax sit. Hoc enim repugnat multis principiis Augustini et Ecclesiae » [III, 248].

Nel titolo del secondo capo dello stesso libro: « adiutorium pure sufficiens ad gratiam naturae pertinet: lapsorum reparationi inutile et perniciosum » [III, 255].

Nel titolo del capitolo 4: « ex natura gratiae Christi ostenditur nullis dari sufficientem gratiam iuxta sensum recentiorum qui conantur

directe contrarium eius persuadere quod Augustinus de lege et gratia sufficiente» [III, 262].

Nel titolo del 5 capo : « Iudaeis lex data est, et christianis plurima praecepta dantur sine ulla gratia sufficiente aut adiuvante » [III, 266].

Nel titolo del capo 7 : « Non affuisse hominibus sub lege viventibus gratiam sufficientem servandi legem vel ullum praeceptum eius » [III, 285].

Nel titolo del capo 8 : « Status Veteris Testamenti figurativus et propheticus non afferebat Iudaeis gratiam sufficientem, sed potius impedientem » [III, 288].

Nel titolo del capo 9 : « Pauci ¹⁷⁾ sunt iusti sub illo testamento gratia sufficienti muniti » [III, 301].

Nel titolo del capo 10 : « Excoecati et obdurati carent gratia [f° 208v] sufficienti qua videant et moveantur ad bonum ».

Nel titolo del capo 11 : « Infideles carent gratia sufficienti ad salutem tam proxima quam remota » [III, 304].

Nel titolo del capo 12 : « Gratia sufficiens infidelium a semipelagianis excogitata » [III, 321].

Nel titolo del capo 13 : « Esse quamdam voluntatis infirmitatem (hoc est gratiam sufficientem ¹⁸⁾ quae non potest certas tentationes superare, nec adest gratia qua superentur, nec spiritus orationis quo vires impetrentur » [III, 324].

Avendo dunque Jansenio bandita dal suo Agostino la grazia sufficiente, ne inferisce le conclusioni contenute nelle sudette cinque proposizioni, cioè a dire che non avendo i peccatori, i quali non si convertono, né i giusti, i quali non perseverano nell'osservanza de' precetti divini, la grazia à ciò necessaria, si fu loro, per conseguenza, impossibile l'osservanza de' medesimi precetti.

Che non si resiste alla grazia interiore perciocchè non vi è altra grazia che l'efficace a cui certamente non si resiste. Che il libero arbitrio è astretto dalla necessità a peccare quando non à la grazia efficace.

E finalmente che in Dio et in Christo, intorno alla salute degli huomini non è altra volontà che la effectrice, ossia efficace, e perciò Christo non è morto per tutti, ma solamente per i predestinati.

E queste proposizioni non solamente sono state dette dal Jansenio e difese da' jansenisti come opinioni probabili, ma dannano della eresia de' semipelagiani coloro i quali tengono il contrario.

E sebbene alcuni de' qualificatori anno detto che Jansenio non nega affatto la grazia sufficiente, ma quella solamente, che è versatile e dependente ¹⁹⁾ [f° 239] in certo modo dal libero arbitrio, o per meglio

¹⁷⁾ Jansénius écrivit : *paucissimi*.

¹⁸⁾ La parenthèse est une addition d'Albizzi.

¹⁹⁾ Dans ce sens parlèrent Wadding, dans la séance du 10 mars, Visconti dans celle du 7 avril 1653. Cfr. supra.

dire pedissequa e serva dello stesso libero arbitrio, quale pretende sia la difesa dai Padri Gesuiti.

In ogni modo restano convinti di espressa bugia dalle parole e dai sentimenti del medesimo Jansenio, perciocchè nel titolo del [libro 3] capo 1 *de gratia Christi Salvatoris* usa espresamente di queste parole: « nullum dari post lapsum auxilium sufficiens quin simul efficax sit » [III, 248] e va poi latamente provando questo suo assioma in tutti i capitoli di quel libro.

Et in questa parte tanto impugna i Gesuiti quanto i Padri Domenicani, i quali nella disputa de *auxiliis* tenuta avanti Clemente VIII anno pienamente confessato « certissimum esse ac tenendum secundum fidem dari auxilium sufficiens distinctum ab efficaci », come dice Fr. Giovanni a S. Thoma, domenicano, *In prima parte*, pag. 693. E prima di lui altri scrittori di quella scuola, come il Cabrera, *In tertia parte*, quaest. 18, art. 4, disp. 6, dubio 1; il qual dice « oppositum affirmari non posse sine errore »; e l'Alvarez, disp. 1 *De auxiliis*, n° 2, et in epitaphio n° 4, dice: « nullum catholicum dubitare posse de illa divisione gratiae sufficientis et efficaci ».

Ora vengo al terzo punto, cioè a dimostrare con quali censure siano state notate ciascheduna delle sudette cinque proposizioni.

La prima proposizione: *Aliqua Dei praecepta* etc. dalla Facoltà teologica della Sorbona fu censurata sotto li 15 Aprile dell'anno 1521 nelle proposizioni di Lutero: « ut impium, christianae legis infamativam, in Deum blasphemam ». Di più nell'anno 1523 die 6 Octobris nella censura delle proposizioni di Melantone la dannò come eretica.

Il cardinal Bellarmino, t. 3 *Controversiarum*, 2, lib. 5, capo 10, dicit « impium esse dicere praecepta Dei esse impossibilia » [f° 239v].

Il Lindano, vescovo di Roremonda, lib. 3 *Panopliae*, cap. 19 « vocat hanc propositionem insignem blasphemiam ».

Alberto Pighio, [*Explicatio*] *controversiarum*, 1^a propositione, la censura « tamquam in Deum blasphemiam ».

Domenico Soto, domenicano, lib. 3 *De gratiae*, cap. 3, « vocat erroneam et germen pestiferae doctrinae ».

Alfonso de Castro, *Adversus haereses*, verbo *praeceptum* la dannava comme eretica.

Nel concilio Arausicano II, post can. 25, si dice: « secundum fidem catholicam credimus quod iustus, Christo auxiliante quae ad salutem pertinent, possit et debeat implere, si fideliter laborare voluerit, et ea quae Deo sunt placita (id est praecepta) implere »²⁰). Adunque il dire il contrario sarà contro quello che è stato definito de fide cioè eresia.

Nel Concilio di Trento, alla sess. 6, cap. 11, si dice: « Nemo temeraria illa et a Patribus sub anathemate prohibita voce uti (debet), nam

²⁰) CH. DU PLESSIS D'ARGENTRÉ, *Collectio iudiciorum*, Paris, 1724, t. II, seconde partie, p. 365-374.

²¹) Voir *Dictionnaire de théol. cath.*, t. XI, col. 1101.

Deus impossibilia non iubet, sed iubendo monet et facere quod possis, et petere quod non possis, et adiuvat ut possis. Cuius mandata gravia non sunt. Cuius iugum suave est et onus leve etc. ».

De questo capitolo è stato formato il can. 18 della medesima sessio, in cui si dice : « Si quis dixerit Dei praecepta homini iustificato et sub gratia constituto esse impossibilia ad observandum, anathema sit ».

E sebbene rispondano i fautori del Jansenio, che questa sua proposizione non cade sotto la censura e l'anatema del Concilio, il qual solamente à condannata l'eresia di Lutero e di Calvino, i quali s'erano avanzati in dire che alcuni precetti divini erano impossibili ad osservarsi anche supposta la grazia, hassi da avvertire che l'anatema del Concilio tiene due parti, la prima parla solamente dell'huomo [f° 240r] giustificato, la seconda dell'huomo giustificato *sub gratia constituto*. Nella prima resta condannata la opinione di Jansenio, nella seconda quella di Lutero e di Calvino, et essendo questo canone levato di peso dalla dottrina di S. Agostino, egli è certo che, in quel tempo non essendo nata si fatta eresia, dal medesimo Santo, è dannata questa proposizione nella prima parte. Dice egli nel *Serm. 191 de tempore* [P.L. 38, 1609-1611] : « Execramur blasphemiam eorum qui dicunt impossibile aliquid homini a Deo esse praeceptum, mandata Dei non a singulis, sed ab omnibus in comuni posse servari, etc. ». E S. Girolamo dice : « Impium est asserere quod Deus impossibilia praecipiat » [P.L., 22, 1156].

E la ragione è in pronto, perciocchè di natura del precetto e della legge è che essi non siano impossibili, altrimenti sarebbe il legislatore ingiusto e la legge tirannica.

La ragione anco apportata del Concilio, nel sudette cap. 11, chiarisce che la proposizione è dannata ne' termini apportati da Jansenio, perciocchè entra il Concilio dicendo con parole indefinite che « Deus impossibilia non praecipit ». Oltrechè il parlar di costui, come fraudulento e subdolo, palliatamente racchiude l'error di Lutero e di Calvino, essendo, al mio giudizio, lo stesso il dire che l'huomo giusto anco colla grazia non può osservare i precetti divini, e l'asserire che li manca la grazia per osservarli, cioè che la grazia, che necessariamente deve dar Dio come mezzo per osservarli i suoi precetti, è manchevole et insufficiente.

Tralascio le censure del P. Suarez et del P. Valenza, Gesuiti, il primo de' quali nel lib. *De divina gratia*, punto 9, capo 2, ripone questa proposizione fra gli errore di Lutero; il secondo nel tom. I *De gratia*, proleg. 5, cap. 7, la ripone non solamente fra gli errori di Lutero, ma di Calvino, e nel *Tractatus de legibus*, cap. 9, dice esser di fede [f° 240v] che niun precetto divino è impossibile ad osservarsi.

Tralascio pur anco la censura data dalla bolla di Pio V alla proposizione 52 di Michel Vayo : « Deum homini nihil impossibile praecepisse falso tribuitur Augustino cum Pelagii sit », perchè non ci è certezza sotto quel grado di censura ella cada, per contener la

bolla sudettà più gradi di censura. Ma egli è certo che non può cadere se non sotto la censura di erronea o di eretica.

La seconda proposizione: *Interiori gratiae* etc. e la quarta: *Semipelagiani admittebant*, etc., cadano sotto le medesime censure colle quali i scolastici an notata la opinione di coloro che negano la gratia sufficiente, onde, oltre gli allegati di sopra:

Il Clitovio [Clichtoveus], in *Compendio veritatum fidei*, cap. 23, dice che questa proposizione è fra gli errori di Lutero.

Paolo Wendech [Weindech], il lib. *De efficacia mortis Christi*, dice che il negare la grazia sufficiente è opinione eretica.

Diego Cabezudo, dominicano, [Commentarii], t.2, q.86, art. 1, dice « fides est dari auxilia sufficientia, ita ut oppositum sit haeresis manifesta ».

Wiggers, [Commentarii], p. 2, q. 3, art. 3; il Maldero, vescovo di Anversa, [De virtutibus commentaria], ad 2^{am} 2^{ae}, q. 3, art. 3, dub. 13; Baldassar Navarette, t. 2 *Controversiarum*, ad. q. 19, art. 8, controversia 12; il cardinal Contarino nell'opuscolo *De Praedestinatione*, dannano questa proposizione come errori di Lutero et di Calvino.

Et in questo non pare che vi sia difficoltà, perché, come dicono tutti i scolastici, la grazia sufficiente dai soli eretici è negata.

La terza proposizione: *ad merendum et demerendum*, etc., è censurata da S. Tomaso in q. 6 *De Malo*, art. 1, come eretica.

Il Valdense [Thomas Netter, Waldensis], *Doctrinale fidei*, cap. 22 et 23, la dannà [f^o 241r] come eresia di Wicleffo.

Il cardinale Bellarmino, *De gratia et libero arbitrio*, cap. 1, n^o 8, la dannà come eresia di Calvino, di Bucero e degli altri settari.

Ruardo Tapper, nella *Esplicazione* [Declaratio] de' 20 articoli de la Facoltà di Lovanio; Giovan Wiggers, *In 1^{am} 2^{ae}*, q. 6, art. 1 et 2; Duvallio [Du Val], [Commentaires] in 1^{am} 2^{ae}, tractatu de actibus humanis, q. 3, art. 1 et 2; Isamberto, *Tractatus de Incarnatione*, disp. 1 *de libertate Christi*, art. 2; Puteano [Dypuy], [Commentaire], in t. 2, q. 10, dub. 2; Oranzio [Orantes], [Locorum catholicorum pro Romana fide institutiones], lib. 1, cap. 49, ad 57; Alvarez, *De auxiliis*, disp. 3, n^o 17; Gioseffo a S. Maria, in *Tractatu thomistico*, q. 2, art. 8, la dichiaranno uniformemente per eretica.

Scribanio, [Orthodoxae fidei controversa], lib. 2, disp. 19, q. 2; Maldero in *In primam partem*, disp. 56; Pennoto, lib. 1 *Propugnaculi*, cap. 16; Cabrera, 3 p. q. 18, art. 3; Soto, lib. 1 *De gratia*, cap. 15, la censurano come erronea in fide.

E perchè questa proposizione corrisponde ad alcune di Michel Vayo, io porrò qui le censure delle Università Complutense e Parigina:

Primo corrisponde alla prop. 39: *quod voluntarie fit, etiamsi necessario fiat, libere tamen fit*; « censura Parisiensis: implicat contradictionem et est haeretica ».

Secundo corrisponde alla propos. 63: *solo violentia repugnat libertati hominis naturali*; « censura Complutensis: haec assertio sapit haeresim; censura Parisiensis: propositio falsa ».

Tertio corrisponde alla prop. 64 : *homo peccat etiam damnabiliter in eo quod necessario facit*; « censura Complutensis : assertio haeretica ; censura Parisiensis : propositio haeretica ».

Può chiudere tutte queste censure il concilio Costanziense, il quale nella sess. 8 et nella 45 dannò queste errore [f° 241v].

La quinta et ultima proposizione : *semipelagianum est dicere*, etc., è censurata da Paolo Windeche, *De efficacia mortis Christi*, cap. 12, « tamquam impiam et blasphemam ».

Colla medesima censura di empia e di blasfema la notano Francesco Fuardentio [Feuardent], in *Theomachia calvinistica*, lib. 5, cap. 15; Claudio de Sanctis [Saintes] in *Atheistico Calvinii* [*Déclaration d'aucuns athéismes de la doctrine de Calvin*], l'autor del libro *De absurdis Calvinii*; Francesco Verrone nelle sue *Controversie* in più luoghi; Iudoco Coccius, lib. 2 *Thesauri*, art. 7; Maldero, *In 1^{am} 2^{ae}*, q. 3, dub. 5, n° 2, et in *Antisynodo* [*Antidotum*], cap. 7, n° 3.

Di eresia manifesta la condanna Diego Capezudo, *In 3^{am} Partem*, q. 1, art. 2.

Il consilio Arelatense, registrato nel [Sirmond], 1° tom. *Conciliorum Galliae*, fol. 149, l'ebbe per eretica mentre disse : « anathema illi qui dixerit quod Christus non pro omnibus mortuus sit, nec omnes homines salvos esse velit ».

Nel medesimo concilio, Lucido, prete, abiurò la detta proposizione come eretica con le seguenti memorabili parole : « Nunc vero sacrorum testimoniorum auctoritate quae abunde per spatia divinarum inveniuntur scripturarum, ex seniorum doctrina ratione patefacta, libens fateor, Christum etiam pro perditis advenisse, quia eodem nolente perierunt, neque enim fas est circa eos solum qui videntur esse salvati, immensae divitiae bonitatis ac beneficia divina concludi. Nam si Christum his tantum divina remedia attulisse dicimus qui redempti sunt, videmur absolvere non redemptos quos pro redemptione contempta constat esse puniendos ».

Per ultimo deve bastare la definizione del Concilio di Trento sess. 6, cap 2 « non solum pro nostris peccatis, sed etiam pro totius mundi »; e nel cap. 3 « pro omnibus mortuus est [f° 242r] non tamen omnes mortis eius beneficium recipiunt », la qual definizione ancorché sia espressa solamente nei capitoli del decreto *de iustificatione* senza che se ne faccia menzione ne' canoni, in ogni modo, come la Santità Vostra à udito da' qualificatori più sensati, tuttociò che è espresso, dichiarato et insegnato ne' capitoli del detto decreto si deve tener di fede, perciocchè dice la Santa Sinodo nel fine del proemio del detto decreto « districtius inhibendo ne deinceps audeat quisquam aliter credere, praedicare aut docere quam praesenti decreto statuitur ac declaratur ». Et è certo che il concilio dichiara, in quel luogo, se Christo sia morto per tutti, e come si abbia da intendere questa proposizione, cioè che Christo è morto per tutti, ma non tutti ricevono il beneficio della sua morte.

Vengo ora al quarto punto, cioè a dire se convenga di dare una certa et indubitata censura a ciascheduna di dette proposizioni.

Io crederei, Beatissimo Padre, che non solo convenga, ma sia necessario il farlo. Perciò, subito che uscì in luce l'*Agostino* del Jansenio, la Sede apostolica lo proibì per mezzo della Sagra Congregazione del S. Officio ²²⁾, come scritto sopra la materia *de auxiliis*, senza licenza della medesima Santa Sede, et insieme con esso, nello stesso decreto, furon proibite le Tesi de' Padri Gesuiti del Collegio di Anversa [!] ²³⁾, stampate in quella città, contrarie in tutto alla dottrina del libro, e molti altri opuscoli e libretti favorevoli e contrari dall'una e l'altra parte. Ma questa proibizione non sortì il suo effetto in Fiandra, atteso che alcuni dottori della Facoltà teologica di Lovanio pretesero che il decreto della Congregazione del S. Officio, in cui si rigettava lo scrivere e lo stampare sopra la materia *de auxiliis*, non fosse stato pubblicato [fo 242v] e ricevuto in Fiandra. Crescendo perciò le contese, et essendo stato ristampato il libro del Jansenio in Francia et in Olanda ²⁴⁾ e sparso per tutto il cristianesimo, la Sua Maestà di Urbano VIII ordinò che in una congregazione particolare si considerasse et esaminasse la dottrina che egli conteneva.

Si vidde adunque in questa congregazione dai qualificatori ordinari del S. Officio che vi intervennero che in detto libro si rinnovano e difendono alcune delle proposizioni di Michel Vayo condannate da Pio V et Gregorio XIII. Fu perciò stimato necessario di proibire il detto libro con bolla particolare per la ragione sudetta, cioè perchè rinnovava e difendeva alcune delle proposizioni di Micheli Vayo condannate da Pio V et da Gregorio XIII ²⁵⁾.

Credevasi con questa bolla di conservare e la riputazioni di Jansenio, vescovo cattolico, e di sedare la tempesta commossa nel cristianesimo, ma sebbene in molte parti di esso ebbe la bolla il suo effetto, i seguaci di Jansenio non solamente non vollero ubbidire, ma pieni di mal talento, cominciarono a calunniarla come surrettizia e falsa. Calunnia che fu anco opposta alla bolla di Pio V contra Michel Vayo, come si vede da una relazione del Cardinal Bellarmino ²⁶⁾. Et ancorchè a due dottori ²⁷⁾ della università di Lovanio, che vennero a Roma, non solo per chiarirsi dal vero, ma per difendere la dottrina janseniana, fosse loro consegnata in autentica forma, e con decreto particolare dichiarato, essere stata tratta dal suo originale, in ogni modo. E questi e gl'altri contumaci nella disobbedienza si protestarono di non volerla ubbidire se, amessa col placet regio, non fosse col medesimo pubblicata [fo 243r] ²⁸⁾.

²²⁾ Il s'agit du décret du 1^{er} août 1641; Cfr. CEYSENS, *Sources*, p. 171-175.

²³⁾ Ces thèses furent préparées et soutenues par les jésuites de Louvain, mais elles avaient été imprimées à Anvers; SOMMERVOGEL, *Bibliothèque*, t. II, col. 1942.

²⁴⁾ L'affirmation, fausse, d'une réimpression hollandaise venait des antijansénistes.

²⁵⁾ Voir CEYSENS, *L'origine romaine de la bulle In eminenti*, passim.

²⁶⁾ Cfr. supra.

²⁷⁾ Il s'agit de Jean Sinnich et de Corneille De Pape.

²⁸⁾ Le Conseil de Brabant interdit de publier et d'exécuter la bulle avant qu'elle

Sono state innumerabili et incessanti le diligenze fatte prima nel pontificato di Urbano e poi nel felice della Santità Vostra, e per via de' brevi ai vescovi, al governatore et alle università cattoliche della Fiandra, e per mezzo della viva voce del nunzio alla corte di Spagna e del ministro della giurisdizione apostolica a quella di Brusseles, ma nulla giammai anno giovato, anzi ne sono seguiti, colla nuova pubblicazione della bolla di ordine reggio fatta in Fiandra ³⁰⁾, quelli accidenti che anno mosso il giustissimo zelo apostolico della Santità Vostra a risentirsene coll'arcivescovo di Malines, col vescovo di Gante e coll'istesso arciduca Leopoldo, ma senza il frutto che si dovea raccogliere dalle paterne ammonizioni apostoliche.

Finalmente, Dio benedetto, che suol cavare dal male il bene, à mosso l'animo della maggior e più sana parte de' vescovi di Francia a chiedere alla Santità Vostra la certa decisione delle cinque proposizioni, nelle quale consiste tutta la dottrina perniciosa di questo nuovo dogmatista, la qual decisione, come ò di sopra accenato, pare non solamente conveniente, ma cessaria.

Primo, perchè lo stile della Sede apostolica è di rescriver sempre quando si tratta delle materie di fede, alle istanze de' prelati di una provincia, e particolarmente di una provincia e di un regno così grande e principale, quanto è la Francia. Così Gelasio I rescrisse *ad episcopos Dardaniae*, così Coelestino I *ad episcopos Galliae* [P.L., 59, col. 530] appunto nelle controversie della grazia. Alli stessi vescovi scrisse Gregorio il Magno. Anzi talvolta sopra alcun dogma di fede i Sommi Pontefici anno scritto ad un sol vescovo, come Innocenzo III *ad episcopum Arelatensem*, dalla cui epistola è stato tratto il cap. *maiores de baptismo* ³¹⁾. E non [f° 243v] rescrivendosi, pottrebbonsi dolere che non si frange loro il pane conforme al precetto divino, ma si lascia spargere et aumentare il veleno di pestifere dottrine.

Secondo, perchè, se la Santità Vostra nel caso presente non rispondesse colla decisione che si ricerca, si darebbe un grand' animo ai seguaci di Jansenio di confermarsi nella loro perversa opinione, che la bolla di papa Urbano, se non surretizia e falsa, sia stata almen fatta senza la considerazione dovuta e per una sorpresa, come essi an detto de' Gesuiti. Anzi correrebbe rischio quella di Pio e di Gregorio di restar sotto a quell'HAEREO del Jansenio ³²⁾, e per conseguenza si darebbe adito al dire che il giudizio della Sede apostolica nelle materie dogma-

n'eût été soumise au placet. Voir CRYSENS, *Le côté juridique des premières difficultés jansénistes*, dans *Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin*, Münster, 1965, t. II, p. 401-413.

³⁰⁾ Il s'agit de la publication officielle de la bulle *In eminenti*, faite en 1651; cfr. supra.

³¹⁾ E. FRIEDBERG, *Decretalium collectiones*, Leipzig, 1922, II, 644-646.

³²⁾ Dans son t. II, livre III, chapitre XXII (dans l'édition de Louvain, t. II, col. 978) Jansénius avait écrit: Quid ergo ad propositionem quam proscripsit Apostolica Sedes? Haereo fateor. Sed quid ad doctrinam Augustini clarissimam constantissimamque

tiche non sia infallibile. Perciò, essendosi esaminate di nuovo queste proposizioni, le maggior parte delle quali è già condannata nella sopradetta bolla di Pio V, se non si confermasse la loro condanna, ne trarrebbero i janseniani e gli eretici un dilemma indissolubile: o che quella condanna sia stata erronea, o che oggi la Sede apostolica erri in non confermarla. Punto di grandissima considerazione per mantenere il privilegio della infallibilità concessa nelle materie di fede da Christo Signor Nostro [a S. Pietra]³³⁾ et ai Pontefici Romani, suoi successori e vicarij in terra del medesimo Christo.

Terzo, perchè, non facendosi questa decisione, i vescovi di Francia, che la chieggono, e gli altri cattolici, che con somme desiderio la aspettano, entrerebbero in sospetto che Vostra Santità e la Chiesa Romana seguitassero la dottrina del Jansenio, ricevuta con sommo applauso dagli eretici di Olanda, come si vede dal commento fatto da Samuel Maresio professor primario di teologia nella eretica università di Groninga³⁴⁾, sopra il [fo 244r] Catechismo della grazia³⁵⁾, dannato da questa Santa Sede. Silenzio che fu di tanto pregiudizio alla santità e fama di Onorio I, il quale, avendo decretato che non si trattasse della questione svegliata dagli eretici monoteliti, fu stimato anche egli eretico monotelita; onde i dottori cattolici anno sudato assai per difenderlo da questa nota et insieme la prerogativa del Pontifice Romano di non poter cader in eresia³⁶⁾.

Né alla Santità Vostra posson servire di esempio i decreti di Paolo V et Urbano VIII, che non si potesse scrivere sopra la materia *de auxiliis*, materia che vien decantata la stessa che si controverte oggidì in queste cinque proposizioni; perchè, come la Santità Vostra à udito, non à che fare questa con quella. In quella si tratta di una questione teologica, cioè in che consista l'entità della grazia efficace, pretendendo i domenicani che ella consista in una fisica predeterminazione, i Gesuiti in una congrua e morale. Ma in questa si tratta di dogma cattolico, cioè a dire se, oltre la grazia efficace, si dia la grazia sufficiente, se vi sia la indifferenza del libero arbitrio, se i precetti divini siano impossibili ad osservarsi, e se Christo sia morto sufficientemente per tutti; dogma giamai negato dalla scuola Tomista.

E quando si replicasse che, o si deve anco terminare la questione *de auxiliis*, o almeno preservarla da' pregiudicj che questa decisione potrebbe recare alla opinione de' Tomisti, si può rispondere, come rispose il Cardinal di Monte, uno de' legati del Concilio di Trento, che fu poi Giulio III, ai Domenicani et a' Francescani, mentre i primi pretendevano che sotto il decreto del peccato originale si compren-

quam toties probavit et sequitur sequendamque monuit Apostolica Sedes». Cet haereo a été exploité à fond par les antijansénistes.

³³⁾ La parenthèse se trouve en addition dans le ms. Chigi.

³⁴⁾ WILLAERT, *Bibliotheca*, n° 2680.

³⁵⁾ Voir REUSCH, *Index*, II, 470-471.

³⁶⁾ Pour la question d'Honorius, voir *Dict. de théol. cath.*, VII, col. 123-129.

desse la Beata Vergine, et i secondi che ella si esentasse per [f^o 244v] privilegio speciale, disse il legato che il Concilio era adunato per condannar le eresie e non le opinioni de' cattolici ³⁷⁾

Molto meno deve dar noia alla Santità Vostra ciò che imprudentemente è stato motivato da alcuni, cioè a dire che non si può dannare la dottrina del Jansenio se non si condanna con essa quella di S. Agostino, poichè questa era la scusa di Michel Vayo e de' suoi seguaci, come appare della relazione del P. Toledo ³⁸⁾. E nel Concilio di Trento, quando si trattò della materia del peccato originale e della giustificazione, i settari mettevano in campo questo dubbio, e Calvino si valeva di questo pretesto.

Parimente non à da turbare l'animo della Santità Vostra l'aver udito (voce che non si può scusare dalla temerità) che nella decisione di queste proposizioni si corre gran rischio di non fare il cristianesimo cattolico semipelagiano, come già negli antichi secoli, per le fraudi di Ursaco e di Valente ³⁹⁾, si rimirò ariano, perciocchè, siccome a quel tempo lo Spirito Santo liberò S. Chiesa dal veleno di quella eresia, così in questo, in cui non è diversa la Chiesa, la libererà da questo pericolo, non avendo Dio benedetto giamai permesso che il Pontefice Romano abbia proposto alla Chiesa una opinione eretica come cattolica, et ordinato che per tale si tenga dalla Chiesa stessa.

Finalmente non metta pensiero alla Santità Vostra l'aver udito che queste proposizioni si possono salvare in alcun senso, perchè tutto ciò fu considerato nel Concilio di Trento, quando si trattò delle proposizioni di Lutero nella materia del libero arbitrio e della predestinazione, parendo ad alcuno di que' Padri che non si dovesse assolutamente dannare una proposizione che potesse ricever buon senso, massimamente stante il debito dell'umanità, come [f^o 245r] dice l'autore della Storia del Concilio ⁴⁰⁾, di ricever sempre la interpretazione più benigna e quella della carità di non pensare a male. Perciocchè nel modo che le à proferite Giansenio non ammettono sana interpretazione, ma quando la potessero ricevere, per condannare un articolo di fede, basta che egli abbia un solo senso falso, che possa indurre in errori gli incauti. Così Clemente VIII nelle regole dell'Indice ordinò che si levassero dai libri de' cattolici « *verba dubia* et ambigua quae legentium animos a recto catholicorum sensu ad nefarias opiniones adducere possint » ⁴¹⁾.

Dimostrata la necessità di venire alla definizione di queste proposizioni, pare puranco necessario di farla nel modo richiesto da' vescovi di Francia, cioè chiara e distinta sopra ciascheduna proposizione.

³⁷⁾ Cfr. *ibid.*, VII, col. 1166-1169.

³⁸⁾ Cfr. *supra*.

³⁹⁾ Pour Ursacius et Valens, ariens, voir l'histoire de l'Église.

⁴⁰⁾ Albizzi intend-il son ami le P. Pallavicino, professeur au Collège romain, qui venait d'être chargé d'une réfutation de l'histoire du concile de Trente écrite par le servite Paul Sarpi?

⁴¹⁾ REUSCH, *Der Index*, t. I, p. 532-543.

Perciocchè, quando fu pubblicata la bolla di Leone X in cui si condannavano 42 proposizioni di Lutero come eretiche, scandalose, false, offensive delle pie orecchie, ingannatrici delle menti de' semplici e contrarie alla verità cattolica ⁴²⁾, senza esplicitare quali di loro fossero le eretiche, le scandalose, le false etc., ma con vocabolo (rispettivamente) attribuendo a ciascheduna di esse una qualità incerta, non fu questo modo approvato dall'universale, perchè i maligni dissero che con tal censura veniva a restar maggior dubbio di prima, il che non era definir la causa, ma renderla più controversa di quel che fosse per l'addietro, et i buoni l'avvrebbero desiderata più certa e più specifica per poter distinguere l'eresia dalla falsità, e lo scandalo dall'inganno.

Nello stesso scoglio urtò Pio V nella bolla contro Michel Vayo ⁴³⁾, perchè con una simigliante generale censura à dato campo ai teologi scolastici di portar le proposizioni, in essa contenute, che forse sono eretiche, come scandalose [f° 245v], le scandalose come ingannatrici delle menti de' semplici, di farne cader molte sotto il senso cattolico e di mostrare esser elle state dannate più per la acerbità della censura, colla quale l'autore le avea proferite, che per la mala qualità della dottrina. Ma supposto che tali opposizioni et accidenti nascessero da cavilli e da malignità, certo è che una sì fatta censura generale si può tollerare quando si tratta di un gran numero di proposizione, come quelle di Lutero ascendenti a 42, e quelle di Michel Vayo a 76. Ma quando si tratta, come ora si fa, di cinque sole proposizioni, le quali anco con verità si riducono a quattro, anzi si può dire che si riducono ad una sola, non pare espediente di definirle con una censura più numerosa di gradi che non sono le medesime proposizioni, per non render ridicola la definizione e dar campo ai jansenisti di calunniarla.

Crederei dunque, quando si potesse, che Vostra Santità dovesse seguitare l'esempio di Sisto IV, il quali a sei o sette proposizioni e errori di Pietro d'Osma, spagnuolo, applicò una sola censura in più gradi, cioè dichiarando tutte le dette proposizioni false, contrarie alla fede cattolica, erronee, scandalose, lontane dall'evangelica verità, contrarie ai decreti de' Santi Padri et apostoliche costituzioni, e contenenti manifesta eresia ⁴⁴⁾, senza aggiungervi il vocabolo (rispettive), di modo che tutti i gradi di questa censura cadevano sopra ciascheduna proposizione, potendo senza dubbio una proposizione esser capace di più gradi di censura, o pure, secondo l'esempio delle università cattoliche, a ciascheduna proposizione applicare una certa e determinata censura, la quale si può raccogliere dai voti de' qualificatori e dalle autorità addotte da me nella presente scrittura.

Per ultimo mi resta di rappresentare alla Santità Vostra il modo [f° 246r] che s'ha da tenere nella bolla, quando la Santità Vostra si risolva di venire alla definizione di dette proposizioni.

⁴²⁾ DENZIGER-SCHÖNMETZER, *Enchiridion*, p. 357-362.

⁴³⁾ Cfr. *supra*.

⁴⁴⁾ DENZIGER-SCHÖNMETZER, *Enchiridion*, 349-351.

L'uso antico de' Sommi Pontefici è stato di rispondere con lettere apostoliche ai prelati de' regni e delle provincie, i quali chiedevano la decisione de' dubbi della fede, comme ò accennato di sopra. In queste lettere non solamente condannavano il dogma eretico, ma soggiungevano le ragioni della condanna, come si vede dalle lettere di Celestino e di Innocenzo III ⁴⁵). Cominciarono dopoi a condannare gli eretici e le eresie non più con lettere, ma con bolle generali delle quali faceano esecutori i vescovi di alcuna provincia. In queste bolle registravano le proposizioni, e tuttavia le confutavano con varie autorità e luoghi della scrittura e de' Santi Padri.

Un esempio assai chiaro ce ne somministra una bolla di Giovanni XXII publicata contro la dottrina e le persone di Marsilio da Padova e di Giovanni Landuno ⁴⁶). Costoro sostenevano che Christo pagò il tributo a Cesare non per la liberalità della sua pietà, ma forzato dalla necessità. Secondo, che S. Pietro non avea maggior autorità degli altri apostoli, che non fu loro capo; della quale bolla, in questa parte, io mi valse nelle congregazione in cui si censurò la opinione *de duobus capitibus* messa in campo da cervelli francesi ⁴⁷). Terzo, che toccava l'imperatore di istituire, destituire e privare il papa. Quarto, che i sacerdoti semplici sono uguali nell' autorità ai vescovi, agli arcivescovi et al Papa, e se uno di essi à maggior autorità dell'altro, questa procede dalle concessione imperiali. Quinto, che tutta la Chiesa, insieme unita, non può castigare alcuno con potestà coattiva, se dall'imperatore [f° 246v] non gli è conceduta.

Ora Giovanni XXII in questa bolla condannò le dette proposizioni come eretiche, e le confutò con vari argomenti et autorità tratta da luoghi della Sagra Scrittura.

Ma perchè con simili confutazioni si dava campo agli eretici di rispondere e di pretendere che di tanto peso fosse la condanna di quanto solamente erano gli argomenti, e l'autorità che si adducevano, e di più che il Papa non dovesse condannare alcuna opinione teologica, se anco non la confutava con sodezza, como sopra la sudetta bolla di Giovanni osservò l'empio arcivescovo di Spalatro ⁴⁸).

Quindi è che si è disusato questo modo; onde Sisto IV nella bolla contro Pietro d'Osma, Leon X in quella di Lutero, Pio V contra le proposizioni di Michel Vayo anno fulminata la sentenza senza esprimere le ragioni delle censura su le quali l'an fondata.

Di modo chè la Santità Vostra può seguitar questo stile, per cui militano ragioni così sode e conforme a quello che si pratica in ogni

⁴⁵) Cfr. supra.

⁴⁶) DENZIGER-SCHÖNMETZER, *Enchiridion*, p. 289-290.

⁴⁷) Cfr. supra.

⁴⁸) Marc-Antoine de Dominis, archevêque de Spalato (1602-1616) avait édité en 1619 à Londres la *Historia del Concilio Tridentino...* di Pietro Soave Polano [Sarpi], qui fut condamnée en 1619; cfr. REUSCH, *Der Index*, II, 324.

sentenza di qualsiasi giudice, stimandosi anco di poca prudenza di confermarla colla ragione.

L'uso però antico non è da reprovare perciocchè egli era proporzionato ai tempi della primitiva Chiesa ne' quali conveniva di istruire i popoli con mostrar loro che i fondamenti della cattolica dottrina eran gettati su le sode pietre della Sagra Scrittura e della Tradizione apostolica; ma oggi che è cessato il bisogno della istruzione, s'è anco cessato dall'uso sudetto, non solamente dai Sommi Pontefici, ma dalle università cattoliche, le quali avendo l'obbligo di addottrinare, dovevano col fondamento delle ragioni e delle Scritture comprovare le loro censure.

Aggiungo per chiusa di questo mio discorso ciò che [f^o 247r] vien considerato dal dottissimo Marca, oggi arcivescovo di Tolosa, cioè :

Che la censura di queste proposizioni sia fatta per bolla pontificia e non per decreto della congregazione del S. Officio;

Che la bolla sia fatta *de consilio Fratrum S.R.E. Cardinalium*, ma questo consiglio si può restringere ai cardinali deputati da Vostra Santità sopra questo negozio;

Che la pubblicazione et esecuzione di essa sia commessa ai vescovi et arcivescovi di Francia, e non al nunzio, il quale non esercitando giurisdizione in quel regno, se egli la pubblicasse o cercasse di eseguirla, darebbe occasione di appellare al Parlamento *tamquam ab abusu*, e ciò succederebbe quando avesse ordine di farla stampare in Parriggi o in altre parte di quel regno;

Che si mandi al nunzio, se non l'originale, almeno la copia autentica di detta bolla, affinchè la faccia vedere al re, che da esse poi se ne potranno trarre le copie e farle imprimere col reggio privilegio.

Oltre la bolla stima bene che si scriva un breve al re, nel quale la Santità Vostra congratulandosi seco della pietà che egli à dimostrata in questa occasione pel pensiero che s'è pigliato di far raccomandare per mezzo del suo ambasciatore la spedizione di questo affare, si soggiunga di restar sicura che Sua Maestà debba continuare nei segni della sua pietà, non solamente con abbracciar la decisione apostolica, ma con interporre la sua autorità per la di lei esecuzione, a che paternamente l'esorta.

Stima anche a proposito accompagnar la bolla con un breve generale agli arcivescovi e vescovi di Francia, comandando loro di tener mano alla esecuzione di essa, e questo breve si dovrà mandare al nunzio, perchè [f^o 247v] lo mostri al re, che servirà per facilitar gli ordini della Maestà Sua.

Questo è quello che ricorda l'arcivescovo e che io ò saputo rappresentare in una materia tanto difficile. La Santità Vostra la quale coll'assistenza infallibile dello Spirito Santo sceglierà senza dubbio ciò che sarà di maggior profitto di Santa Chiesa e della cattolica religione.

L. CEYSSENS, O.F.M.